

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

**Tribunale di Vicenza Decreto di sospensione del 30.03.2017 della procedura esecutiva *inaudita altera parte*, confermata con Ordinanza del 08.05.2017 – Sospensione dell’esecuzione per 300 giorni ex art. 20 l. 44/99 – Efficacia generale nei confronti di tutti i creditori.**

La vicenda in commento è inerente l’efficacia della sospensione ex art. 20 l. 44/99 che deve ritenersi abbia portata generale nei confronti di tutti i creditori e non solo nei confronti del soggetto che abbia posto in essere le condotte usurarie o estorsive in seguito alle quali si sia sporta denuncia querela.

In un primo momento, il Tribunale di Vicenza, dispose la vendita del compendio immobiliare pignorato sul presupposto che la sospensione dovesse operare esclusivamente nei confronti del creditore procedente (verso cui era stata sporta denuncia) ma non di quelli intervenuti che, con autonomo titolo, avrebbero potuto dare impulso alla procedura esecutiva.

Tale ordinanza di vendita venne prontamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, rilevando come il provvedimento di sospensione ex art. 20 della l. 44/99 avesse in realtà una portata generale, nei confronti, cioè, anche dei c.d. “creditori sani”.

Con un decreto emesso *inaudita altera parte* il Tribunale ritenne sussistenti i “gravi motivi” per sospendere la procedura esecutiva.

Tale provvedimento di sospensione venne poi confermato con successiva ordinanza nella quale si osserva “*che l’art. 20 qui in esame non contiene alcuna previsione espressa che possa far ritenere che le sue disposizioni siano destinate ad operare solo nei rapporti tra il soggetto beneficiario e il creditore cui siano attribuiti gli eventi lesivi di cui all’articolo 3, comma 1 della stessa legge*”, ma, “*Al contrario, la lettura della norma impone invece di concludere che essa preveda effetti generalizzati, di favore, per i soggetti aventi diritto, come riconosciuti tali dal Procuratore della repubblica*”.

In tal senso, “*l’efficacia generalizzata del provvedimento del procuratore della Repubblica emerge anche dal disposto del comma 7-bis dell’articolo in esame, in forza del quale il prefetto “compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”; con previsione che, di nuovo, non fa riferimento alle sole*

*procedure esecutive attivate dai soggetti cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, ma a tutte le "procedure esecutive in corso a carico del richiedente".*

Ed ancora, la portata generale della provvidenza pubblica in questione deve essere rintracciata nella sua ratio, che, *"non è sanzionatoria verso il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, ma è di tutela verso soggetti ritenuti vittima di alcuni reati e rispetto ai quali vengono, quindi, previsti interventi di sostegno, tra i quali anche la sospensione di una serie di termini nonché, per quel che qui rileva, delle procedure di esecuzione che li riguardano"*.

Pertanto, il Giudice dell'esecuzione, una volta accertato che il provvedimento in questione sia stato rilasciato in favore del soggetto esecutato, ne deve prendere atto disponendo la sospensione della procedura esecutiva.

AVV. ALESSIO ORSINI

Tribunale Ordinario di Vicenza  
IMMOBILIARE

Nel procedimento nrg 240/2014

Il giudice, Giorgio Piziali,

in esito all'udienza tenuta in data 20.4.2017 a scioglimento della riserva assunta sulla conferma della sospensione disposta inaudita altera parte, osserva quanto segue.

Come è noto l'art. 20 della legge n. 44 del 1999 prevede, fra le altre cose, che "a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8" della stessa legge siano "sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 [300 giorni] l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".

Con l'aggiunta che "le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1" della stessa legge.

Nel presente giudizio non è discusso che il procuratore della Repubblica abbia adottato il previsto provvedimento favorevole, ciò di cui si controverte è se la sospensione dell'esecuzione "dei provvedimenti di rilascio di immobili" e dei "termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate" riguardi tutte le procedure esecutive relative ai "soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8", oppure se l'effetto sospensivo riguardi soltanto le esecuzioni intraprese dal soggetto che ha causato gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1.

In questi termini si è espresso il giudice dell'esecuzione nel provvedimento con il quale ha disposto che si proceda nell'esecuzione in ragione del fatto che "l'intervento titolato di BPV è anteriore al decreto di sospensione del PM e riferito alla sola posizione di Banca San Giorgio".



Esaminate le memorie e gli atti di causa e sentite le parti comparse all'udienza si deve osservare che l'art. 20 qui in esame non contiene alcuna previsione espressa che possa far ritenere che le sue disposizioni siano destinate ad operare solo nei rapporti tra il soggetto beneficiario e il creditore cui siano attribuiti gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge.

Al contrario, la lettura della norma impone invece di concludere che essa preveda effetti generalizzati, di favore, per i soggetti aventi diritto, come riconosciuti tali dal Procuratore della repubblica.

Infatti, il primo comma stabilisce che “i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni”; con previsione che, all'evidenza (visto anche solo il riferimento alla sospensione dei termini degli adempimenti amministrativi) non si riferisce solo ai rapporti con il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge. Il secondo comma prevede che “i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”; in tal modo tanto più escludendo che detta sospensione possa operare solo in relazione al il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge.

Il terzo comma prevede che siano “sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo”; di nuovo con un contenuto ampio e generalizzato che non si può certamente ritenere limitato ai soli rapporti con il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge.

Il comma 7-ter stabilisce che “nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a



carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo”; con ciò confermando che la sospensione riguarda anche le esecuzioni intraprese da soggetti diversi da quelli cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, visto che nel testo ora riportato fa espresso riferimento alle “procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali”.

Infine, l'efficacia generalizzata del provvedimento del procuratore della Repubblica emerge anche dal disposto del comma 7-bis dell'articolo in esame, in forza del quale il prefetto “compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”; con previsione che, di nuovo, non fa riferimento alle sole procedure esecutive attivate dai soggetti cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, ma a tutte le “procedure esecutive in corso a carico del richiedente”.

Quindi, laddove il comma 4, raccordandosi esattamente all'incombenza appena indicata prevede che “sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”, di nuovo, non può che riferirsi a tutte le procedure esecutive in corso a carico del soggetto destinatario del provvedimento del procuratore della Repubblica.

D'altra canto, la complessiva ratio della normativa in esame non è sanzionatoria verso il soggetto cui sia attribuita la responsabilità per gli eventi lesivi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, ma è di tutela verso soggetti ritenuti vittima di alcuni reati e rispetto ai quali vengono, quindi, previsti interventi di sostegno, tra i quali anche la sospensione di una serie di termini nonché, per quel che qui rileva, delle procedure di esecuzione che li riguardano.



Come osservato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2014 “la norma si inserisce in un articolata disciplina dettata, nel tempo, dal legislatore per contrastare il reato di usura e quello di estorsione, non solo mediante una compiuta definizione delle fattispecie penali che prevedono e puniscono tali delitti, ma anche attraverso misure economiche di sostegno per le vittime e le persone offese”, misure nel tempo ampliate allorché la “legge n. 44 del 1999 – nel costituire il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e la elargizione di una somma di danaro a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive – ha introdotto un istituto non presente nella disciplina dettata dalla legge n. 108 del 1996, prevedendo la sospensione dei termini a favore dei soggetti in questione”.

Infine, argomenti in questo senso emergono anche dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 8956 del 2016, nella parte in cui nel ricostruire il tessuto normativo fa riferimento ad un “provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso” e individua un residuo potere di valutazione da parte del giudice dell’esecuzione solo per i casi di non coincidenza tra il soggetto ammesso a fruire dei benefici e l’esecutato o per l’aver l’esecutato già fruito in passato della sospensione per la medesima causa.

Ed è solo il caso di osservare che deficit di legittimità costituzionale della disciplina sono già stati esclusi dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 192 del 2014.

Pqm

sospende l’attività esecutiva per la durata di giorni 300 a decorrere dal 15.11.2016 e fissa per l’introduzione del giudizio di merito il termine di 60 giorni.

Il giudice  
Dott. Giorgio Piziali

Vicenza, 8 maggio 2017



R.E.  
26/01/2016



TRIBUNALE DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il GE,

esaminato il ricorso proposto in opposizione all'ordinanza del 24-2-2017 ed acquisiti dall'opponente i documenti cartacei allegati al ricorso, per l'impossibilità di accesso al fascicolo telematico, osserva quanto segue.

Va anzitutto revocato il provvedimento del 21-3-2017 che ha qualificato come reclamo il ricorso in questione. A questo proposito, va considerato che oggetto dell'opposizione è un provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di applicazione dell'art. 20 comma 7 l. 44\1999.

Quanto all'istanza di sospensione degli effetti prodotti dal provvedimento opposto, si ritiene che ricorrano le condizioni per sospendere l'esecuzione.

A questo proposito, va infatti rilevato come il provvedimento emesso dal PM disponga la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili, indicando esemplificativamente anche le procedure esecutive 634\2013 e 240\2014.

Come ha chiarito la S.C. nella sentenza n. 8956\2016, richiamata anche dall'opponente, non vi è un automatismo tra la decisione del pubblico ministero e quella del giudice dell'esecuzione, non consegue una totale abdicazione di ogni potere in ordine alla sospensione della singola procedura esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione in favore del P.M. In questa prospettiva, la S.C. afferma che *"Il ge. potrà e dovrà limitarsi ad una presa d'atto quanto alla presenza dei requisiti che attengono alla competenza del p.m., ma compete sempre al singolo giudice dell'esecuzione il compito di valutare se sussistano i presupposti per sospendere la singola procedura esecutiva, e la sospensione potrà essere legittimamente negata se il giudice dell'esecuzione riterrà che non sussistano i presupposti che rientrano nella sua diretta sfera di controllo (quali la non coincidenza tra il soggetto ammesso a*



TRIBUNALE DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

*fruire dei benefici e l'esecutato, o, come nella specie, l'aver già fruito in passato della sospensione per la medesima causa)."*

Nel caso in esame, il provvedimento opposto ha ritenuto che l'effetto sospensivo prodotto dal provvedimento del pubblico ministero debba essere limitato alla sola procedura esecutiva promossa da Banca San Giorgio.

Si pone pertanto la questione concernente l'individuazione dei profili oggettivi del provvedimento di sospensione, in merito ai quali la sentenza della S.C. richiamata ne evidenzia la portata di carattere generale (*"provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso"*).

Il principio richiamato va tuttavia messo in relazione con quanto affermato dalla S.C. nella sentenza n. 10172/2016, laddove l'applicazione dell'art. 20 l. 44/1999 viene riferita, sul piano soggettivo, ai crediti che devono qualificarsi come usurari.

Nell'ordinanza opposta la sospensione sembra riguardare esclusivamente la sospensione promossa sulla base del credito ritenuto usurario, per cui è necessario procedere all'esame dell'efficacia soggettiva del provvedimento del pubblico ministero.

Ricorrono pertanto gravi motivi, anche per l'imminenza del rilascio dell'immobile, per accogliere l'istanza di sospensione dell'attività esecutiva inaudita altera parte.

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 20-4-2017 ore 11, con termine fino al 10-4-2017 per la notifica del ricorso e del presente decreto;  
Sospende l'attività esecutiva fino al provvedimento emesso all'esito del contraddittorio.

Vicenza, 30-3-2017

Il Funzionario Giudiziaro  
Nicola Tommasino

Il Dott. GAETANO CAMPO